|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2017, n. 149**

**Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale**

**in materia di rapporti giurisdizionali con autorita' straniere.**

(GU n.242 del 16-10-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 31-10-2017

Capo I   
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata

a Strasburgo il 20 aprile 1959;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed

esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in

materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a

Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la riforma del

Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni

in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e

durata massima delle misure coercitive, e in particolare l'articolo

4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 2 ottobre 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

**Disposizioni di principio e ambito di applicazione**

1. Il presente decreto disciplina le estradizioni, le domande di

assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze

penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali

italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi

all'amministrazione della giustizia in materia penale.

Capo II   
Modifiche in materia di rapporti giurisdizionali con autorita'  
straniere

**Art. 2**

**Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni e del diritto**

**internazionale generale**

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l'articolo 696

e' sostituito dal seguente:

«Art. 696 (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle

convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Nei rapporti

con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande

di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze

penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali

italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi

all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono

disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti

normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano

o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle

convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di

diritto internazionale generale.

2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione

europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria

internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere,

l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri

rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione

della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme

delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme

di diritto internazionale generale.

3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono

diversamente, si applicano le norme del presente libro.

4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso

alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente

non dia idonee garanzie di reciprocita'.».

**Art. 3**

**Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei**

**provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea**

1. Al Codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al Libro XI, dopo il titolo I, e' inserito il seguente:

«Titolo I-bis

PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI

PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 696-bis (Principio del mutuo riconoscimento). - 1. Il

principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del

presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del

diritto dell'Unione europea.

2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle

competenti autorita' degli altri Stati membri possono essere

riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorita'

giudiziaria puo' richiedere alle competenti autorita' degli altri

Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

Art. 696-ter (Tutela dei diritti fondamentali della persona nel

mutuo riconoscimento). - 1. L'autorita' giudiziaria provvede al

riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per

ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che

configurano una grave violazione dei principi fondamentali

dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali

della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione

europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 696-quater (Modalita' di trasmissione delle decisioni

giudiziarie). - 1. L'autorita' giudiziaria competente riceve

direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed

eseguire nel territorio dello Stato.

2. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente alle competenti

autorita' giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i

provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al

Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge,

anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo

696-sexies.

3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonche' le

ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e

dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono

oggetto di trasmissione diretta tra le autorita' giudiziarie degli

Stati membri.

Art. 696-quinquies (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie

degli altri Stati membri). - 1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed

esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati

membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia

altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei

principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 696-sexies (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il

Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge,

garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi

particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro per dare

esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui e' stato chiesto il

riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i

principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle

condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione

delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato

membro.

Art. 696-septies (Mutuo riconoscimento e responsabilita' da reato

degli enti). - 1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni

giudiziarie riguardanti la responsabilita' da reato degli enti, nei

rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le

norme di questo titolo nonche' quelle contenute in altre disposizioni

di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

Art. 696-octies (Modalita' di esecuzione). - 1. L'autorita'

giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti

giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee

ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia.

2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al

cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede

senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della

persona.

Art. 696-novies (Impugnazioni). - 1. Le decisioni sul

riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso

dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei

casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale

e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto

previsto dall'articolo 696-quinquies.

4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia

diversamente previsto.

Art. 696-decies (Tutela dei terzi di buona fede). - 1. I terzi di

buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di

riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla

legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione al procedimento di

riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei

procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.».

**Art. 4**

**Modifiche in materia di estradizione per l'estero**

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 697:

1) al comma 1, le parole: «La consegna» sono sostituite dalle

seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di

estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la

sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo

internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un

cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia

rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della

rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali

dell'interessato.

1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della

persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma

2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo

705, comma 2.

1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di

estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato

estero e all'autorita' giudiziaria.»;

3) nella rubrica e al comma 2 le parole: «ministro di grazia e

giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della

giustizia»;

b) all'articolo 700:

1) al comma 2, lettera b), le parole: «, con l'indicazione se

per il fatto per cui e' domandata l'estradizione e' prevista dalla

legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali

assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sara'

inflitta o, se gia' inflitta, che non sara' eseguita» sono soppresse;

2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) il

provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo

698, comma 2;»;

c) all'articolo 701:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla presenza

del difensore» sono inserite le seguenti: «e, se del caso,

dell'interprete»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «ministro di grazia e

giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della

giustizia»;

d) all'articolo 703:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della

giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione,

la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che

vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello

competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che si sia

gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale,

ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se'

dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede,

altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa

informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione

o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato

che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne

uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del

difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima.

Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di

specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del

difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di

specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo

717, comma 2-bis.»;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il procuratore

generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro

della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che

ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la

richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne

da' comunicazione al Ministro della giustizia.»;

4) al comma 4 le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «trenta giorni»;

e) all'articolo 704:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»;

2) al comma 2, dopo le parole: «in camera di consiglio» sono

inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla presentazione della

requisitoria,»; le parole: «e dopo aver sentito» sono sostituite

dalle seguenti: «, sentiti»; le parole: «se compaiono» sono

sostituite dalle seguenti: «se comparsi»;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando la

decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e'

richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare

in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'.

Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose

pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato

richiedente.»;

f) all'articolo 705, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle

seguenti:

«c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad

atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione,

di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di

condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o

trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che

configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

c-bis) se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di

conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.»;

g) all'articolo 706, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto

il seguente: «La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del

ricorso.»;

h) all'articolo 708:

1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono

sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) al comma 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono

sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

i) all'articolo 709, comma 1, il secondo periodo e' sostituito

dal seguente: «Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della

giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il

procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo'

procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della

persona da estradare, concordandone termini e modalita'.»;

l) all'articolo 712:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando

l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede

il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo

autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo

che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri

interessi essenziali dello Stato.»;

2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)

se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;»;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se la persona

estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa

davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso

l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte

di appello di Roma, resa in camera di consiglio.»;

m) all'articolo 714, comma 1, le parole: «ministro di grazia e

giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della

giustizia»;

n) all'articolo 715:

1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono

sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) al comma 2, lettera b), le parole: «gli elementi

sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per

lo stesso, nonche' gli elementi»;

3) al comma 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono

sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

4) al comma 6, le parole: «di grazia e giustizia» sono

sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;

o) all'articolo 716:

1) ai commi 2 e 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia»

sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando non deve

disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di

appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con

ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di

una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente

il Ministro della giustizia.»;

p) all'articolo 717:

1) al comma 1, le parole: «e ne raccoglie l'eventuale consenso

all'estradizione facendone menzione nel verbale» sono sostituite

dalle seguenti: «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa

informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano,

l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del

principio di specialita', facendone menzione nel verbale»;

2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:

«Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria

presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro

ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia

del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi

alla presenza del difensore.»;

3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di

specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che

modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.»;

q) all'articolo 718, comma 2, le parole: «ministro di grazia e

giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della

giustizia».

**Art. 5**

**Modifiche in materia di estradizione dall'estero**

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 720:

1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono

sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) al comma 3, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono

sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le

parole: «di differirne la presentazione» sono inserite le seguenti:

«, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza

o altri interessi essenziali dello Stato,»;

3) ai commi 4 e 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia»

sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

b) l'articolo 721 e' sostituito dal seguente:

«Art. 721 (Principio di specialita'). - 1. La persona estradata

non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in

esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, ne'

assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per

un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale

l'estradizione e' stata concessa.

2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste

prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere

giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del

processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a

procedere.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per

cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il

ricorso non ha effetto sospensivo.

4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli

atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di

quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori

alla consegna.

5. Il principio di specialita' non opera quando:

a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;

b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalita'

indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;

c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il

territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua

definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto

volontariamente ritorno.»;

c) dopo l'articolo 721 e' inserito il seguente:

«Art. 721-bis (Estensione dell'estradizione). - 1. Ai fini della

richiesta di estensione dell'estradizione puo' essere emessa

ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di

colpevolezza.

2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione

della estensione dell'estradizione ed e' revocata, anche d'ufficio,

in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.

3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero

l'ordinanza di custodia cautelare e' confermata ai fini

dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza,

sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e

seguenti.»;

d) l'articolo 722 e' sostituito dal seguente:

«Art. 722 (Custodia cautelare all'estero). - 1. La custodia

cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione

presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo

quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.»;

e) dopo l'articolo 722 e' inserito il seguente:

«Art. 722-bis (Riparazione per ingiusta detenzione). - 1. La

custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di

estradizione presentata dallo Stato e' computata ai fini della

riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all'articolo

314.».

**Art. 6**

**Modifiche in materia di rogatorie dall'estero**

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 723 e' sostituito dal seguente:

«Art. 723 (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il Ministro

della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di

un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita'

giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della

stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione

europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento

dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi

puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della

domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti

dalle convenzioni e dagli atti indicati.

3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione

europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di

pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali

dello Stato.

4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta

della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve

ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla

rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono

espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi

fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi

sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla

razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle

opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano

influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e

non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso

alla rogatoria.

6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la

citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti

all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha

facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente

non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona

citata. Il Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla

richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non

da' idonee garanzie di reciprocita'.

7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere

di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita'

giudiziarie interessate.»;

b) l'articolo 724 e' sostituito dal seguente:

«Art. 724 (Procedimento di esecuzione). - 1. Le richieste di

assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria e

di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore

della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del

luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal

Ministro della giustizia o direttamente dall'autorita' straniera a

norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la

rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti

al giudice ovvero attivita' che secondo la legge italiana devono

essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie

richieste al giudice per le indagini preliminari.

3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica da' senza

ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono

essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione provvede il

procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di

atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve

compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.

5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere

alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente

gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e

54-ter.

6. Quando e' previsto l'intervento del giudice, in caso di

contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che

decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127,

in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e'

comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di

cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita'

giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della

giustizia.

7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari

a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e'

previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato

abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza

giudiziaria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni

relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita',

alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o

sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo

e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo

consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

8. L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria e'

sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle indagini o a

procedimenti penali in corso.

9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al

procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle

richieste di assistenza dell'autorita' straniera che si riferiscono

ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»;

c) l'articolo 725 e' sostituito dal seguente:

«Art. 725 (Esecuzione delle rogatorie). - 1. Per il compimento

degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente

codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste

dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai

principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2. Si applica l'articolo 370, comma 3.

3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto motivato,

la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o

incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la richiesta proviene

da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea,

l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia.

4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica

rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori non indicati

nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente ai

fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.»;

d) l'articolo 726-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 726-ter (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa

straniera). - 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un

procedimento concernente un reato e' presentata da un'autorita'

amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione al

procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere

compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le

disposizioni del presente Capo.»;

e) dopo l'articolo 726-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 726-quater (Trasferimento temporaneo all'estero di persone

detenute). - 1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di

indagine di persone detenute o internate, previste da accordi

internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della

giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria procedente ovvero il

magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o

internato e acquisite le informazioni relative alla situazione

processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di

sicurezza.

2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il

termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non

puo' comunque eccedere il tempo strettamente necessario

all'espletamento dell'atto.

3. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita'

straniera competente le modalita' del trasferimento e della

detenzione nello Stato richiedente.

4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se:

a) la persona detenuta non vi acconsente;

b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione.

5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla condizione che

la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a

qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato

richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo

temporaneo trasferimento, salvo che:

a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la

possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente

trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e'

piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel

territorio dello Stato estero, salvo che l'autorita' giudiziaria

italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del

territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in

Italia.

Art. 726-quinquies (Audizione mediante videoconferenza o altra

trasmissione audiovisiva). - 1. Nei casi previsti dagli accordi

internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti

all'autorita' giudiziaria straniera della persona sottoposta ad

indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del

perito che si trovi nello Stato puo' essere eseguita mediante

videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724

procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai

principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la

partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o

dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello

stesso.

3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano le

modalita' dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche'

le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e'

richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.

4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o

la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente

codice.

5. L'autorita' giudiziaria provvede all'identificazione della

persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione e

assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la

traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.

6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita' richiedente

secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorita'

nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il

rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico

italiano.

7. Al termine delle operazioni e' redatto processo verbale

attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime,

l'identita' della persona sentita o che ha partecipato all'udienza,

fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione

della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte le altre

persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le

condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il processo

verbale, sottoscritto dall'autorita' giudiziaria procedente, e'

trasmesso all'autorita' richiedente.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369,

371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso

dell'audizione in videoconferenza.

Art. 726-sexies (Audizione mediante teleconferenza). - 1. Nei casi

previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o

del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti

all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere

eseguita mediante teleconferenza.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma

8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del

medesimo articolo.».

**Art. 7**

**Modifiche in materia di rogatorie all'estero**

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 727 e' sostituito dal seguente:

«Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere). - 1.

Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni,

notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria sono

trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro

all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro

comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la data

di ricezione della domanda.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione

europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea,

prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo'

disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta

di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle

convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da

quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere

esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di

pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali

dello Stato.

3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente

all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di

cui al comma 2.

4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata

inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla

ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2,

l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto

all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il

Ministro.

5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro

diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di

assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta

salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento

della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o

consolare, all'autorita' straniera.

6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta

della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne

trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi

da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali

prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza,

l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi

dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del

Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro

della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2.

8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria

formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa senza ritardo

al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di

assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto

dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria

indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme

stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti

richiesti.»;

b) l'articolo 728 e' sostituito dal seguente:

«Art. 728 (Immunita' temporanea della persona citata). - 1. Nei

casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la

citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti

all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora

compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta'

personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne'

assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per

fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la

possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi

quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu'

richiesta dall'autorita' giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»;

c) l'articolo 729 e' sostituito dal seguente:

«Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1.

Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni

all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e'

vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta di assistenza

con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria

ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono

inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista

dalla legge.

3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da

chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.»;

d) dopo l'articolo 729 sono inseriti i seguenti:

«Art. 729-bis (Acquisizione di atti e informazioni da autorita'

straniere). - 1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni

spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato puo' essere

acquisita al fascicolo del pubblico ministero.

2. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle

condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle

informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.

Art. 729-ter (Trasferimento temporaneo in Italia di persone

detenute). - 1. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere il

trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta

in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per

l'assunzione di una prova.

2. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita'

straniera competente le modalita' del trasferimento e il termine

entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato

richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale

della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza indicato

dall'autorita' dello Stato richiesto.

3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone

che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la

durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del

luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di

mantenimento sono a carico dello Stato italiano.

4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul

territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non ne chieda

la liberazione.

5. Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto che

la persona trasferita non puo' essere perseguita, detenuta o

sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale

nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima

del suo temporaneo trasferimento, l'immunita' cessa qualora il

testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita',

non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni

dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta

dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto

volontariamente ritorno.

Art. 729-quater (Audizione mediante videoconferenza o altra

trasmissione audiovisiva). - 1. Nei casi previsti dagli accordi

internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti

all'autorita' giudiziaria italiana della persona sottoposta ad

indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi

all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, puo' essere

eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento

audiovisivo a distanza.

2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona

sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata

all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni

caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni

di attuazione.

3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente

concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della

partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla

protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la

partecipazione all'udienza.

4. L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di

identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la

partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti

che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove

necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione,

al fine di garantirne l'effettivo esercizio.

5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono

necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei

diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento

interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti

sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento

interno e da quello dello Stato richiesto.

6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato

richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante

videoconferenza, ove necessario.

7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve

darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a

distanza.

Art. 729-quinquies (Squadre investigative comuni). - 1. Quando le

convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea,

ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono

l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della

Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre

investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite

dalla legge.

2. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di Stati diversi da

quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica

puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative

comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge, nei

casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una

o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro

della giustizia.».

**Art. 8**

**Modifiche in materia di effetti**

**delle sentenze penali straniere**

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 730:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e

giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»

e dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono

inserite le seguenti: «, se questo e' sconosciuto,»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «ministero di grazia

e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della

giustizia»;

3) al comma 2-bis, dopo le parole: «ne richiede la trasmissione

all'autorita' straniera» sono inserite le seguenti: «con le forme

previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato

estero ovvero, in mancanza,»;

b) all'articolo 731:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e

giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della

giustizia»;

2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il

provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «,

se questo e' sconosciuto,»;

3) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le

informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere

richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire

l'autenticita' della documentazione e della provenienza.»;

c) all'articolo 733, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato

straniero per l'esecuzione della sentenza della quale e' chiesto il

riconoscimento sono contrarie a tali principi»;

d) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente:

«Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di

appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e

comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta,

pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti

che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127.

2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di

appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore

generale e delle memorie presentate dalle parti.

3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore

generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per

cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di

cassazione e' adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del

ricorso.»;

e) dopo l'articolo 734 e' aggiunto il seguente:

«Art. 734-bis (Poteri del Ministro in materia di esecuzione della

decisione dello Stato estero). - 1. Il Ministro della giustizia

assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato

estero per l'esecuzione della sentenza della quale e' stato chiesto

il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi

fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»;

f) all'articolo 735:

1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici

riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al

comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste

dall'ordinamento giuridico italiano.»;

2) al comma 5, le parole: «lire italiane» sono sostituite dalle

seguenti: «euro»;

3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis»;

g) all'articolo 736:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alla

identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione»;

2) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «novanta giorni» e le parole: «dieci mesi» sono sostituite

dalle seguenti: «cinque mesi»;

h) all'articolo 737-bis:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar

corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini

su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di

esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di

procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723,

724 e 725.

2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta,

unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente

ai sensi dell'articolo 724.»;

2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della

giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto

dall'autorita' straniera.»;

3) i commi 4 e 5 sono soppressi;

4) al comma 6, primo periodo, le parole: «la corte d'appello

ordina» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone»; le parole:

«entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»; al

secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle

seguenti: «sei mesi» e le parole: «la corte d'appello» sono

sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria».

**Art. 9**

**Modifiche in materia di esecuzione all'estero**

**di sentenze penali italiane**

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 742:

1) nella rubrica le parole: «ministro di grazia e giustizia»

sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) al comma 1, le parole: «il ministro di grazia e giustizia

domanda» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della

giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente,

chiede» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che

non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico

dello Stato»;

b) dopo l'articolo 742 e' inserito il seguente:

«Art. 742-bis (Poteri del Ministro della giustizia in materia di

esecuzione della decisione nello Stato estero). - 1. Il Ministro

della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente

poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale

e' stato chiesto il riconoscimento.»;

c) all'articolo 743:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ministro di grazia

e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della

giustizia»;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

nei termini di cui all'articolo 734»;

3) al comma 4, dopo le parole: «ricorso per cassazione» sono

inserite le seguenti: «per violazione di legge» e le parole: «e

dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato

e del difensore»;

d) all'articolo 744 le parole: «ministro di grazia e giustizia»

sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

e) all'articolo 745 le parole: «ministro di grazia e giustizia»

sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».

**Art. 10**

**Disposizioni in materia di trasferimento dei procedimenti penali**

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al Libro XI, dopo il titolo IV, e' inserito il seguente:

«Titolo IV-bis

TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Art. 746-bis (Disposizioni generali). - 1. Salve le disposizioni

speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorita'

giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere

disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il

trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorita'

giudiziaria di altro Stato perche' essa proceda che l'assunzione,

nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorita'

giudiziaria di Stato estero.

2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione

sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.

3. Il trasferimento e' disposto in favore dell'autorita'

giudiziaria di altro Stato che presenti piu' stretti legami

territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di

prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:

a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione,

dell'omissione o dell'evento;

b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle

conseguenze dannose;

c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese,

di testimoni o delle fonti di prova;

d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato che

ha trovato rifugio nello Stato richiesto;

e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero si trova

l'indagato.

Art. 746-ter (Assunzione di procedimenti penali dall'estero). - 1.

Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello

Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del

pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il

rapporto diretto tra autorita' giudiziarie, il pubblico ministero da'

tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del

provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con

l'autorita' giudiziaria dello Stato estero.

3. La decisione di assunzione del procedimento e' notificata alla

persona offesa con l'avviso della facolta' di proporre querela, se

questa e' richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine

per la presentazione della querela decorre dalla notificazione

dell'avviso.

4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia

nell'ordinamento interno.

5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto

in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei

relativi provvedimenti e' di trenta giorni dalla ricezione degli

atti.

6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero e'

computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304

e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303.

7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero

conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge

italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali

dell'ordinamento.

8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato

estero delle decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie italiane.

Art. 746-quater (Trasferimento di procedimenti penali all'estero).

- 1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un

procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si

e' proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le

proprie determinazioni in relazione al trasferimento del

procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorita'

straniera.

2. La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero e'

comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta

giorni dalla ricezione degli atti, puo' vietarne l'esecuzione quando

sono compromessi la sicurezza, la sovranita' o altri interessi

essenziali dello Stato, nonche' nei casi previsti dal comma 4. Della

decisione del Ministro e' data comunicazione al pubblico ministero.

3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di

autorita' centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della

giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro

il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro

puo' disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni

di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorita'

straniera e al pubblico ministero che procede.

4. Non puo' disporsi il trasferimento del procedimento se vi e'

motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel

procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento,

ovvero se vi e' motivo di ritenere che l'indagato verra' sottoposto

ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di

religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni

politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o

trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che

configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

5. Il procedimento penale e' sospeso dal momento della trasmissione

al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o

della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla

comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono

essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.

6. A seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del

procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza

che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice

emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408,

409 e 410. Il decreto di archiviazione e' comunicato alla persona

offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua

presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa

l'eventuale archiviazione.

7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414 quando l'azione

penale non e' esercitata nello Stato estero nel termine convenuto

all'atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello

Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio.

Dell'avvenuta riapertura delle indagini e' data comunicazione allo

Stato estero.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |